

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2018, n. 24-7081

Assemblea straordinaria e ordinaria del Consorzio "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara" del 28 giugno 2018. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione degli Assessori De Santis, Parigi:

Vista la comunicazione prot.n.117 del 11/06/2018, con la quale è convocata per il giorno 28 Giugno 2018 l'Assemblea dei Soci di "Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara" per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Approvazione trasformazione del Consorzio in Società consortile a responsabilità limitata (ai sensi della L.R. 14/2016) e approvazione Statuto.

Parte Ordinaria

2. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso (il Presidente sarà nominato su designazione della Regione Piemonte ai sensi dell'art.23.9 dell'adottando statuto);
3. Varie ed eventuali

Premesso che:

- L' "Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara", costituita nel 1997 in forma di Consorzio, è partecipata dalla Regione Piemonte in misura pari al 21,60% ;
- Ad oggi, l' Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara è un consorzio con attività esterna, istituito ai sensi dell'art.2602 del Codice Civile, con durata fino al 30.06.2018, avente ad oggetto la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento, così come individuato dall'art. 12 della Legge Regionale n.75/1996, vigente al momento della costituzione;
- al 31/12/2017 risulta costituito da 48 consorziati, di cui alcuni Enti istituzionali quali la Regione Piemonte, la Città di Novara e la C.C.I.A.A. di Novara e da associazioni di categoria e soggetti privati.
- il fondo consortile di Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara è pari ad euro 74.111,79.

Considerato che:

- l'art. 10 comma 2 della L.R. n. 14/2016, la quale ha abrogato la previgente L.R. 75/1996 , impone alle c.d. ATL l'adozione della forma di società consortile di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
- l'art. 15 della medesima Legge Regionale dispone altresì, al comma 1, che: *"La costituzione delle società consortili di cui all'art. 10 può avvenire anche mediante la trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio. In tal caso, le*

società consortili subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATL e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della loro trasformazione”.

- l'art. 11 della sopra menzionata Legge prevede che le ATL adottino i propri statuti in conformità allo statuto tipo approvato dalla Giunta Regionale;
- il successivo art. 15 comma 2 stabilisce che: *“Le ATL preesistenti che non si conformano alle disposizioni della presente legge entro il termine di novanta giorni dall'approvazione dello statuto tipo di cui all'articolo 11 sono poste in liquidazione. In caso di mancata deliberazione di liquidazione da parte dell'assemblea dei soci, la Regione procede all'alienazione della quota di propria competenza o al recesso dalla società”.*

Dato atto che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici e dal combinato disposto delle suddette disposizioni di legge risulta quanto segue:

- le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (qual è l'Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara) devono avere natura di società consortile e possono:
 - i) derivare dalla trasformazione di preesistenti ATL costituite con la forma di consorzio;
 - ii) essere costituite ex novo.
- l'ente Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara potrebbe:
 - 1) cessare definitivamente la propria attività ed essere posto in liquidazione;
 - 2) continuare la propria attività trasformandosi in società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter Codice Civile;
 - 3) essere posta in liquidazione per poi costituire una nuova ATL, avente il medesimo oggetto dell'attuale consorzio ma solo forma diversa. Quest'ultima ipotesi avrebbe tuttavia rappresentato una scelta del tutto anti-economica, oltre che gravosa tanto dal punto di vista burocratico quanto giuridico.
- Il Consiglio Direttivo di Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara in data 30/11/2017, al fine di ottemperare alle nuove disposizioni regionali in materia, ha approvato la proposta di modifica statutaria -in linea con lo Statuto Tipo approvato dalla Regione Piemonte per tutte le Agenzie turistiche locali (ATL)- facendola pervenire agli uffici competenti della Regione Piemonte per l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi volti alla trasformazione del consorzio in società consortile a responsabilità limitata.
- Il procedimento di approvazione dell'atto statutario risulta essere complesso considerata la necessità dell'approvazione dell'atto da parte dei competenti organi dei numerosi soci.
- La disciplina a carattere generale in materia di trasformazione societaria è dettata dagli artt. da 2498 a 2500 *bis* cod. civ.; in particolare, l'art. 2498 cod. civ. recepisce l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza secondo cui la trasformazione da un tipo di società ad un altro tipo di quelli riconosciuti dalla legge non importa l'estinzione del soggetto giuridico e correlativa creazione di un altro soggetto in luogo di quello precedente, ma soltanto la modificazione dell'atto costitutivo, restando così ferma l'identità del soggetto titolare dei rapporti giuridici da esso costituiti anteriormente alla trasformazione (Cass. Civ., SS.UU., sent. 3790 del 11/11/1975).
- Detto orientamento sancisce il principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali dell'ente trasformato (Conformi: Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 10332 del 19/05/2016; Cass. Civ., Sez. lav., sent. n. 3269 del 10/02/2009), ne consegue che, tra il consorzio trasformato e la nuova società si configura un rapporto di continuità, dal momento che la trasformazione non è una vicenda estintiva ma meramente modificativa.

- Nel caso di specie, trovano applicazione le norme relative alle cosiddette trasformazioni eterogenee, ossia a quelle trasformazioni che prevedono il passaggio da un ente associativo non societario in società (ovvero il caso opposto in cui sia una società a trasformarsi in un ente associativo diverso). In particolare, interessa l'articolo 2500 octies del Codice Civile rubricato "trasformazione eterogenea in società di capitali" ai sensi del quale sono possibili le operazioni che consentono di trasformare consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni in società di capitali (S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.).
- La trasformazione eterogenea in società di capitali è regolata dall'art. 2500 octies cod. civ., il quale stabilisce che i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del titolo V e, cioè, in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata.
- In caso di trasformazione da consorzio a società a responsabilità limitata, il comma 2 del medesimo art. 2500 octies cod. civ. prevede che: *“La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato”*; emerge, dunque, con tutta evidenza, la snellezza del procedimento di trasformazione da consorzio a società consortile, tale per cui ai fini della trasformazione è necessario unicamente che la deliberazione di trasformazione sia approvata dalla maggioranza dei consorziati.
- Per il procedimento di trasformazione da consorzio a società consortile è necessario, quindi, unicamente che la deliberazione di trasformazione sia approvata dalla maggioranza dei consorziati. Inoltre, la trasformazione non comporta alcuna conseguenza dal punto di vista dei rapporti giuridici dell'ente trasformato, i quali proseguono *tamquam non esset*; non altrettanto avverrebbe nel caso di liquidazione del Consorzio e successiva costituzione di nuova società consortile in quanto, in quest'ultimo caso, si creerebbero problemi di tipo fiscale e civilistico.
- La trasformazione del "Consorzio Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara" non è solo eterogenea in quanto rientrando nella fattispecie dell'articolo 2500 octies Codice Civile (da "consorzio ex articolo 2602" Codice Civile a "società di capitali") ma riveste, altresì, la peculiarità dell'assunzione della forma giuridica di "società consortile a responsabilità limitata". La Legge Regionale impone l'obbligo per le ATL di avere la forma di società consortile, nel caso specifico si è scelta la forma della società consortile a responsabilità limitata. La norma di riferimento per le società consortili con personalità giuridica, in generale, è l'articolo 2615 ter Codice Civile, il quale prevede che le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita semplice e le società cooperative possano assumere come oggetto sociale gli scopi propri del consorzio.
- La scelta della società consortile a responsabilità limitata è stata preferita dal Consorzio agli altri tre modelli societari previsti dall'art. 2615 ter cod. civ. (la s.p.a. consortile, la società in accomandita semplice e la società cooperativa consortile).
- la trasformazione del "Consorzio Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara" in società consortile a responsabilità limitata, essendo disposta in forza della Legge Regionale n. 14/2016, non comporta l'osservanza delle modalità richiamate all'articolo 5 comma 1 del Testo Unico Società Partecipate (T.U.S.P.) che prevede, al riguardo, nel provvedimento amministrativo di approvazione l'indicazione di particolari oneri di motivazione analitica.
- La nuova società sarà denominata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara" o brevemente "ATL della Provincia di Novara" e avrà la sede in Novara;
- le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:

- raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva;
- il capitale sociale è pari a euro 74.111,79 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge;
- le quote di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio sono le stesse quote di partecipazione al fondo consortile ovvero:

	ENTI ISTITUZIONALI	NR. QUOTE PARTECIPAZIONE	% C.S.
1	Regione Piemonte	62	21,60
2	Provincia di Novara	50	17,42
3	CCIAA di Novara	50	17,42

COMUNI

4	Comune di Belinzago N.se	2	0,70
5	Comune di Biandrate	2	0,70
6	Comune di Bogogno	2	0,70
7	Comune di Borgolavezzaro	2	0,70
8	Comune di Borgomanero	2	0,70
9	Comune di Borgo Ticino	2	0,70
10	Comune di Briona	2	0,70
11	Comune di Cameri	2	0,70
12	Comune di Carpignano Sesia	2	0,70
13	Comune di Casalino	2	0,70
14	Comune di Cureggio	2	0,70
15	Comune di Fara	2	0,70
16	Comune di Fontaneto d'Agogna	2	0,70
17	Comune di Galliate	16	5,57
18	Comune di Ghemme	2	0,70
19	Comune di Granozzo con Monticello	2	0,70

20	Comune di Landiona	2	0,70
21	Comune di Mezzomerico	2	0,70
22	Comune di Momo	2	0,70
23	Comune di Novara	20	6,97
24	Comune di Oleggio	2	0,70
25	Comune di Pombia	2	0,70
26	Comune di Prato Sesia	2	0,70
27	Comune di Recetto	2	0,70
28	Comune di Sizzano	2	0,70
29	Comune di S.Nazzaro Sesia	2	0,70
30	Comune di Romagnano Sesia	2	0,70
31	Comune di Suno	2	0,70
32	Comune di Tornaco	2	0,70
33	Comune di Trecate	2	0,70
34	Comune di Varallo Pombia	2	0,70
35	Comune di Vespolate	2	0,70
36	Comune di Vicolungo	2	0,70

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

37	Ente gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore	2	0,70
38	Ente gestione delle aree protette della Valsesia	2	0,70
39	Ente gestione delle riserve pedemontane e delle terre d'acqua	2	0,70
40	Automobile club Novara	2	0,70
41	Associazione Amici del Parco Battaglia	2	0,70
42	Associazione gruppo Folk Manghin e Manghina	2	0,70
43	Associaz.turistica Pro Loco di Ghemme	2	0,70
44	Associaz.turistica Pro Loco di Galliate	5	1,74
45	Associaz.turistica Pro Loco di Novara	2	0,70
46	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Novara	2	0,70
47	Confesercenti Piemonte Nord e Orientale di Novara e V.C.O	2	0,70
48	Associazione Arpitesca	2	0,70

Totale	287	100
--------	-----	-----

- lo statuto prevede che la società sarà gestita da un organo di amministrazione che potrà essere composto da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, formato quest'ultimo da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, lo Statuto proposto prevede che almeno un componente sia designato dalla Regione Piemonte (art. 17);
- all'organo amministrativo competono gli atti specificamente previsti dall'articolo 18.5 dello statuto allegato;
- per quanto riguarda l'organo di controllo, lo Statuto prevede che l'Assemblea provvederà alla nomina di un Sindaco Unico oppure di un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo che sarà composto in quest'ultimo caso da tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi, saranno inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Lo statuto allegato al presente provvedimento quale Allegato 1 prevede all'articolo 23.9 che la Giunta Regionale della Regione Piemonte designi il Sindaco Unico o il Presidente del Collegio Sindacale;
- la società nello svolgimento della propria attività, non distribuirà utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non perseguirà scopo di lucro (articolo 1.4);
- i Soci sono tenuti a versare annualmente i contributi che saranno determinati con deliberazione adottata dall'Assemblea sulla base della previsione del budget e non potranno comunque superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato (per il totale delle quote) fino ad un massimo di tre volte (articolo 11).

Preso infine atto che dalla predetta istruttoria emerge quanto segue:

- la “Relazione giurata di stima dei valori degli elementi dell’attivo e del passivo del Consorzio Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara redatta ai sensi dell’art 2465 del codice civile, conservata agli atti dei competenti uffici regionali, è stata redatta dal Dottor Commercialista – Revisore Contabile, Nicola Paronzini al fine “di determinare il valore del capitale civilistico e cioè il patrimonio netto determinato attraverso l’applicazione delle norme civilistiche in materia di bilancio in modo tale che si possa attestare che questo non sia inferiore al capitale sociale della società che risulterà a seguito della trasformazione”;

- la stessa perizia determina che “il valore del Patrimonio Netto, risultante quale differenza tra il totale delle attività e delle passività del Consorzio” è pari ad euro 129.000,00 ” e “attesta che tale valore è superiore all’importo del capitale sociale – previsto nell’importo di euro 74.111,79 – della Società Consortile a Responsabilità Limitata che risulterà a seguito della delibera di trasformazione del Consorzio Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara in tale forma giuridica”.

Ritenuto, pertanto, per le considerazioni sin qui esposte, di approvare la proposta di trasformazione da “Consorzio Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara ” in “Società Consortile a Responsabilità Limitata”.

Considerato che, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 11 Luglio 2016 n.14, “le ATL adottano i propri statuti in conformità dello statuto tipo di cui al comma 1”;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-5363 del 17.07.2017 avente per oggetto” Legge regionale n.14 dell’11 luglio 2016, art.11.Approvazione dello statuto tipo delle Agenzie Turistiche locali (ATL)”;

preso atto che lo Statuto proposto dall’ATL Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara , in approvazione nell’Assemblea del 28/06/2018, risulta essere conforme allo Statuto tipo regionale avendo esso recepito le osservazioni e modifiche proposte dagli uffici regionali competenti a seguito di apposita valutazione e comparazione;

ritenuto, pertanto, di considerare favorevolmente il testo dello Statuto proposto, come risultante dall’allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Posto che alle nomine di cui ai punti 2) e 3) all’ordine del giorno si provvede con distinte deliberazioni.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

- di fornire come indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea Straordinaria del 21/06/2018:

- di approvare la trasformazione da “Consorzio Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara” in “Società Consortile a Responsabilità Limitata”;
- di approvare lo statuto di Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica locale della Provincia di Novara S.c.a.r.l. nel testo allegato alla presente deliberazione (all. 1) per farne parte integrante e sostanziale autorizzando il rappresentante regionale ad approvare modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie per una migliore redazione del testo statutario;
- di dare atto che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO SOCIALE ATL
ai sensi del D.Lgs 19/8/2016 n. 175 e successive modifiche e della la L.R.11/07/2016 n. 14

Art. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita un'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) nella forma di Società consortile a responsabilità limitata, di cui all'art. 2615 *ter.* c.c., denominata "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara" o brevemente "ATL della Provincia di Novara" (in seguito, per brevità, la "Società").

1.2 La Società opera negli ambiti turisticamente rilevanti di cui alla lettera e) dell'art. 14, comma 1, della L.R. 11 luglio 2016, n. 14.

1.3 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.4 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Art. 2 – DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 – SEDE

3.1 La Società ha sede in Novara.

3.2 Il trasferimento della sede legale in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'Assemblea dei soci.

3.3 La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

3.4 Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza e uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) con decisione dell'Organo amministrativo.

Art. 4 – OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto l'organizzazione nell'ambito turistico di riferimento dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

4.2 In particolare, svolge servizi di interesse generale organizzando le seguenti attività:

- Raccolta e diffusione di informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, anche tramite l'organizzazione ed il coordinamento degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT);
- Assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- Promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;
- Contribuire alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;
- Ogni azione volta a favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- Coordinamento dei soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- Promozione e gestione di servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci;
- Promozione e commercializzazione di prodotti turistici regionali, nel rispetto della normativa vigente;
- Supportare la struttura regionale competente nell'attività di programmazione turistica, culturale e sportiva.

4.3 Possono altresì essere svolti dalla Società servizi specifici esclusivamente a favore dei propri soci; rispetto all'individuazione ed alla disciplina dei suddetti servizi si rimanda ad apposito Regolamento Interno, da sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

4.4 La società dovrà operare conformemente a quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14/2016.

Art. 5 - REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono essere soci tutti i soggetti di cui all'art. 13, comma 2 della Legge Regionale dell'11 luglio 2016, n. 14, ferma restando la prevalenza pubblica del capitale della Società, dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.

5.2 In particolare, possono partecipare alla Società: la Regione Piemonte, le Province del Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e le CCIAA del Piemonte, i Comuni e le relative unioni del Piemonte, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati, i consorzi di operatori turistici di cui all'art. 18 della L.R. 14/2016, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli stabiliti dall'art. 9 della medesima L.R. 14/2016, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali ed allo sviluppo del territorio, gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.

Art. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

6.1 I soci hanno tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni attuativi od integrativi dello stesso.

6.2 I soci si obbligano alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei Regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi della società, così come individuati dal successivo art. 12 del presente Statuto.

6.3 I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla società le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

6.4 E' vietato ai soci privati, ove presenti, vendere alla Società servizi o forniture, o svolgere lavori a favore della stessa, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

7.1 Possono diventare soci tutti quei soggetti dotati dei requisiti di cui al precedente art. 5 che presentino apposita istanza, secondo le modalità individuate dall'Organo di Amministrazione ed adeguatamente pubblicizzate dalla Società, nella sezione appositamente dedicata all'ammissione di nuovi soci.

7.2 Effettuato il controllo relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e degli eventuali ulteriori requisiti chiesti dalla Società, l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ove costituito, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti ovvero dall'Amministratore Unico.

Va comunque garantita la partecipazione maggioritaria al capitale sociale di soggetti pubblici nell'ambito della Società.

7.3 Gli eventuali rifiuti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti alla prima Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

7.4 I nuovi soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, saranno tenuti ad effettuare il conferimento in denaro, nei termini previsti dalla vigente normativa. L'effettivo conferimento è condizione per l'ammissione alla Società.

7.5 Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, su proposta dell'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

7.6 Almeno ogni triennio, la società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile sulla base del piano di azione approvato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, comma 9, del D.l.g.s. 50/2016.

Art. 8 - RECESSO DEI SOCI

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

8.2 Il recesso, nei casi stabiliti dalla legge, è esercitato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2473 del Codice Civile.

8.3 Salvo i casi di recesso previsti dalla legge di cui al punto precedente, ogni socio può recedere dalla Società mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'Organo di Amministrazione; tale diritto deve essere esercitato 180 giorni prima della chiusura dell'esercizio e diventa efficace dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso.

8.4 La comunicazione di recesso non libera il socio dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso.

8.5 Il socio che recede ha diritto al rimborso della sola quota al valore nominale.

Art. 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI

9.1 Oltre che nel caso indicato dall'articolo 2466 del Codice Civile, costituiscono giusta causa di esclusione ex articolo 2473 bis del Codice Civile:

- a) il fallimento, l'interdizione o l'inabilitazione o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) la scomparsa, la dichiarazione di assenza, l'impedimento o comunque il mancato esercizio dei diritti sociali per almeno due esercizi sociali;
- c) il grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti;
- d) l'applicazione di procedura concorsuale al socio;
- e) la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente art. 5 dello Statuto.

9.2 Le proposte di esclusione sono deliberate dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea dei soci.

9.3 Le deliberazioni di esclusione sono notificate ai soggetti interessati.

Art. 10 – CAPITALE SOCIALE

10.1 Il capitale sociale è di euro 74.111,79 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

10.2 Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun socio.

10.3 Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

10.4 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge. Non può essere deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale.

10.5 L'assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del codice civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

10.6 Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto disposto dal codice civile in materia.

Art. 11 – CONTRIBUTI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI

11.1 I soci sono tenuti a versare entro il 30 giugno di ogni anno, un contributo ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. - sulla base del bilancio di previsione e relativo piano di azioni approvati dall'Assemblea nel rispetto dei criteri stabiliti dai soci pubblici – in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

11.2 I contributi di cui al comma 1 sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea entro la fine dell'esercizio precedente sulla base della previsione del budget e non possono superare l'ammontare del valore nominale della quota consortile posseduta da ciascun socio moltiplicato (per il totale delle quote) fino ad un massimo di tre volte.

11.3 Le somme di cui al comma 1 versate dai soci stessi non devono essere restituite dalla Società e quindi non saranno fruttifere di interessi.

11.4 La società finanzia inoltre la propria attività tramite:

- le entrate derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge;
- i contributi di liberalità;
- le sponsorizzazioni.

Art. 12 – ORGANI

12.1 Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. l'Organo di Amministrazione
- c. l'Organo di Controllo

12.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

12.3 La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito.

12.4 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

12.5 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

12.6 I verbali di tutte le Assemblee dei Soci, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alla Regione Piemonte e ai soci che ne fanno richiesta.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

13.1 Le decisioni dei Soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

13.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

13.3 Sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a. approvazione del bilancio, del piano delle attività e delle linee guida della Società;
- b. approvazione del budget di previsione annuale e pluriennale;
- c. nomina e revoca dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;
- d. nomina e revoca del Sindaco unico, su designazione della Regione, ovvero dei componenti del Collegio Sindacale, di cui il Presidente designato dalla Regione Piemonte, determinandone il relativo compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- e. nomina e revoca del Direttore Generale, su proposta dell'organo Amministrativo, determinandone il relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma della società;
- f. modifiche al presente Statuto;
- g. scioglimento della Società, nomina del o dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue;
- h. decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- i. approvazione del Regolamento Interno relativo al funzionamento della Società consortile.
- j. deliberazione dei contributi ordinari e straordinari annuali dei soci
- k. deliberazione sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dell'Organo di Controllo
- l. deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 14 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

14.2 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

14.3 Ogni socio, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può presentare più di 5 (cinque) deleghe.

14.4 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica certificata, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, spedita ad ogni socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione della stessa, contenente l'indicazione del giorno del luogo e dell'ora della riunione (con eventuale indicazione della seconda convocazione in un diverso successivo giorno), nonché l'elenco e la documentazione delle materie oggetto dell'Assemblea.

14.5 L'Assemblea è obbligatoriamente convocata per l'approvazione del bilancio; essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ove costituito o, comunque, dell'Amministratore Unico;
- su richiesta dell'Organo di controllo;
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

14.6 Hanno diritto di intervento in Assemblea tutti i soci in regola, sino all'anno precedente, con il versamento dei contributi di cui all'Art.11.

14.7 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario dell'adunanza, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove sarà presente il Presidente e il segretario.

Art. 15 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

15.2 L'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale:

- a) nei casi previsti dall'articolo 2479, comma 2, n. 4 e n. 5 del Codice Civile;
- b) le modifiche dello statuto;
- c) l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- d) l'approvazione e l'eventuale modifica del Regolamento di cui all'articolo 13.3 punto i;
- e) la proroga e l'eventuale scioglimento anticipato della società;
- f) la nomina dei liquidatori e i loro poteri

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che può essere anche non socio.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 17 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte.

17.2 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio.

17.4 Fermo quanto previsto dall'art. 17.2, l'amministratore unico o gli amministratori sono rieleggibili.

17.5 Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

17.6 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

17.7 L'Amministratore unico o gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.8 L'amministratore che rinuncia all'incarico deve darne comunicazione scritta all'Amministratore Unico o al consiglio di amministrazione, ove istituito e, comunque, all'Organo di controllo. La rinuncia ha effetto immediato dal ricevimento della comunicazione scritta acquisita al protocollo della società.

17.9 Se nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o altra causa, i rimanenti devono convocare l'Assemblea per la loro sostituzione.

17.10 Se per dimissioni o per qualsiasi altra causa viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende dimissionario e dovrà essere interamente rinnovato.

17.11 Qualora si determini la fattispecie di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica in *prorogatio* al massimo per 90 giorni solo ed unicamente affinché il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano di età, possa provvedere alla formale convocazione dell'assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo.

17.12 In caso di dimissioni o cessazione, per qualsiasi altra causa, dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata con urgenza dall'Organo di controllo il quale compie nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 - POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

18.2 L'Assemblea dei Soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza.

18.3 L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea dei Soci. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

18.4 Il Consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

18.5 Spetta in particolare all'Organo di Amministrazione:

- a. la redazione del progetto del budget e del bilancio ed il piano delle attività;
- b. la delibera in merito alle domande di ammissione alla Società e sulle proposte di esclusione;
- c. l'approvazione di Regolamenti Interni, sulle materie di sua competenza;
- d. la proposta di nomina e la revoca del Direttore Generale e del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente e il suo inquadramento nell'organigramma della società. La proposta viene presentata all'Assemblea dei soci dall'Amministratore Unico o, nel caso di Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- e. la stipulazione dei contratti inerenti all'attività della società;
- f. l'assunzione dei provvedimenti di carattere generale relativi al personale e all'assetto organizzativo della società;
- g. la delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni che vedano parte la Società;
- h. la delibera circa l'adesione della società ad altri organismi;

- i. la proposta di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.;
- j. il compimento di tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate ad altri Organi.

Art. 19 – FUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

19.1 Il Direttore Generale è da individuarsi valorizzando le competenze e professionalità interne alla società, in osservanza al principio di economicità, efficienza ed efficacia attraverso procedure di evidenza pubblica, è il soggetto che sovrintende al funzionamento della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Organo di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

19.2 L'Organo di Amministrazione attua lo scopo e la *mission* della Società avvalendosi delle competenze del Direttore Generale.

19.3 Il regolamento interno di cui all'art. 13.3, lettera i), disciplina più specificatamente le mansioni tecniche esecutive di competenza del Direttore Generale ed il controllo sull'operato del Direttore Generale, da parte l'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

19.4 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della società.

Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, deve essere convocato mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica, e comunque con mezzi che consentano il riscontro della ricezione, da inviarsi a cura del Presidente e, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal consigliere anziano controfirmata da almeno un altro consigliere, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, viene convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri.

20.3 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore eletto dagli intervenuti. Il segretario è nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

20.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi presiede la seduta ai sensi dell'Art. 20.3.

20.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.7 Le delibere sono trascritte nel libro delle decisioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 21 - PERSONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'assunzione del personale è disciplinata da apposito Regolamento interno della Società adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 ed approvato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 22 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

22.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere redatto ai sensi dell'art. 2478 *bis* del Codice Civile.

22.3 Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

22.4 Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo societario consortile, devono essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

22.5 Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere a distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Soci.

22.6 Il bilancio e, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la Relazione sulla Gestione, unitamente a quella dell'Organo di Controllo, devono restare depositati presso la sede della società consortile a disposizione di tutti i soci, i quali possono prenderne visione durante i quindici giorni che precedono la decisione dei soci e fintantoché il bilancio non sia stato regolarmente approvato.

In ogni caso, il bilancio e gli altri documenti contabili devono essere trasmessi via PEC tassativamente ai soci pubblici entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Art. 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 L'Assemblea provvede alla nomina di un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo Organo composto di tre membri effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio.

23.2 L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

23.3 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 Codice Civile.

23.4 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 175/2016.

23.5 L'Organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis Codice Civile. Esso inoltre assicura l'osservanza della legge e dello Statuto nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

23.6 L'Organo di Controllo, deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.7 La riunione può tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

23.8 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.9 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di designare il Sindaco unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

24.1 In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili e nel rispetto dei diritti di tutti i soci.

24.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e ss. Codice Civile.

Art. 25 – LIBRI SOCIALI

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili vale quanto prescritto dall'art. 2478 del Codice Civile.

Art. 26 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

26.1 Devono essere inviate a tutti i soci che ne facciano richiesta copie del budget e del bilancio.

26.2 I soci hanno altresì facoltà di richiedere ed ottenere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna della Società.

Art. 27 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.

Art. 28– VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente , a chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto regola la vita sociale e per quanto in esso non previsto valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi speciali vigenti in materia di società consortile a responsabilità limitata e di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Visto per inserzione e deposito.